

Regolamento della maturità professionale

(del 1 luglio 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;
- l'ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009;
- la legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;

Criteri di promozione

Art. 6 ¹La promozione al periodo successivo avviene quando la media complessiva delle discipline di maturità professionale, approccio interdisciplinare escluso, è almeno pari alla sufficienza, lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente i 2 punti e non sono state attribuite più di due note insufficienti. Nei cicli di formazione della MP2 della durata di due semestri il passaggio al secondo semestre avviene quando la media complessiva delle discipline di maturità professionale è almeno pari alla sufficienza e lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente i 2 punti e non sono state attribuite più di due note insufficienti.

²Chi non soddisfa le condizioni di promozione:

- a) nella MP1 è promosso una prima volta in via provvisoria; la seconda volta è escluso dalla maturità professionale;
- b) nella MP2 è escluso dall'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale.

³La promozione provvisoria è concessa una sola volta nel corso dell'intera formazione e, dal momento che è stata concessa, viene indicata su tutte le pagelle.

⁴La ripetizione dell'anno è ammessa una sola volta.

⁵Se la persona in formazione non supera l'ultimo semestre del ciclo di formazione, è comunque ammessa agli esami.